



Repubblica
Italiana

ISTITUTO COMPrensivo VALLE DEI LAGHI - DRO

Provincia
autonoma
di Trento



Via Roma, 3 - Vezzano - 38096 Vallelaghi (TN) - c.f. 96056790221
tel 0461864026 - 0461864630 - fax 0461340648
segr.ic.valledeilaghi@scuole.provincia.tn.it - www.icvalledeilaghidro.it

ICVDL_TN/2023/6.1

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Vademecum per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione tramite l'istruzione familiare

1. L'obbligo di istruzione si può svolgere anche attraverso l'istruzione parentale o familiare al di fuori del sistema educativo delle scuole provinciali e paritarie. L'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 dispone che i genitori dell'obligato, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità."
2. L'art. 32 della legge provinciale 5/2006 introduce l'istituto dell'istruzione parentale nella provincia di Trento e stabilisce che "Qualora i genitori provvedano privatamente o direttamente all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione al di fuori del sistema educativo provinciale, essi sono tenuti a comunicare di anno in anno al dirigente dell'istituzione di riferimento che intendono avvalersi di tale diritto, dimostrando di avere la capacità tecnica ed economica adeguata".
3. L'art. 14 del Decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg come modificato dalla Delibera della Giunta provinciale n. 73 del 20 gennaio 2023, stabilisce che ai fini dell'accertamento dell'apprendimento al termine di ogni anno scolastico, lo studente sostiene l'esame di idoneità secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa statale vigente, anche con riferimento al passaggio alla classe successiva.

Al termine di ogni anno scolastico–l'esame di idoneità è sostenuto presso l'istituzione scolastica provinciale di riferimento per territorio a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale, con le seguenti specificità:

- a) nel caso di non rientro nel sistema scolastico provinciale è fatta salva la possibilità per lo studente di sostenere l'esame di idoneità in una diversa istituzione scolastica o formativa pubblica o paritaria, anche al di fuori del territorio provinciale, informando l'istituzione a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale;
- b) nel caso di rientro nel sistema scolastico provinciale l'esame di idoneità è d'obbligo sostenere l'esame di idoneità presso un'istituzione scolastica provinciale o paritaria di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale sulla scuola.

I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono presentare, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno o, qualora decidano di rivolgersi ad altre scuole, è comunque richiesta una comunicazione all'IC di riferimento.

4. Gli esami conclusivi del primo ciclo dovranno essere sostenuti dagli studenti che si avvalgono di istruzione parentale in qualità di candidati privatisti. Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 48 del 31 maggio 2012 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione- Istruzioni a carattere permanente), il termine ultimo per la richiesta di iscrizione all'esame di Stato da presentare al dirigente scolastico è fissato al 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.
5. Per quanto riguarda la valutazione si adottano i criteri previsti all'interno del Regolamento Interno per la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti"
6. Modalità di svolgimento degli esami di idoneità degli studenti in istruzione familiare:

<i>Modalità e termine di svolgimento dell'esame</i>	L'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica.
<i>Commissione d'esame</i>	<p>Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal Collegio dei docenti.</p> <p>Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado ogni commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato.</p> <p>Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al Consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato.</p> <p>Nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno.</p>

<i>Articolazione dell'esame</i>	<p>L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche e in un colloquio.</p> <p>L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.</p>
<i>Misure dispensative e strumenti compensativi</i>	<p>Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda presentata dai responsabili deve essere allegato il piano educativo individualizzato o il progetto educativo personalizzato redatti sulla base delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170.</p>
<i>Prove d'esame</i>	<p>Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento i Piani di studio provinciali e il progetto didattico-educativo presentato dai responsabili dell'alunna/o.</p>
<i>Esito esame</i>	<p>L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità.</p> <p>Le candidate / i candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammesse/i a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.</p>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Sara Turrini

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3bis e 71 D.Lgs.82/05).

La firma autografa è sostituita dall' indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs. 39/1993).